SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

409ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-30

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 31-63

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 65-86

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta ad un'interrogazione:

PRESIDENTE 2
FASOLINO *(FI)* 2

DISEGNI DI LEGGE

Disegno di legge (1899) fatto proprio da Gruppo parlamentare:

PRESIDENTE 2
MALAN *(FI)* 2

Seguito della discussione:

(2191) ***Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(41) ***DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(489) ***CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni***

(1734) ***FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** *(Relazione orale):*

CIRAMI *(UDC)* . . . . . *Pag.* 3, 5
BOSCETTO *(FI), relatore* 4, 26, 28
VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 4, 11, 28
ZANCAN *(Verdi-U)* 5
DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* . . . . .6, 13, 15 e *passim*
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* . . .6, 12, 15 e *passim*
CALVI *(DS-U)* . . . . . .7, 11, 12 e *passim*
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 9, 21
ZICCONE *(FI), relatore* 10
MACONI *(DS-U)* 17
NANIA *(AN)* 27

Verifiche del numero legale . . . .6, 12, 13 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 15, 22

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2003 29

ALLEGATO A

Disegno di legge n. 2191:

Articolo 3 ed emendamento 3.19 31

Articolo 4 ed emendamenti 32

Articolo 5 ed emendamenti 33

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 52

Articolo 6 ed emendamenti 53

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 54

Articolo 7 ed emendamenti 61

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 . . . . . *Pag.* 62

Articolo 8 ed emendamenti 63

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 65

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 75

Annunzio di presentazione 75

Assegnazione 75

GOVERNO

Trasmissione di documenti . . . . . *Pag.* 77

REGIONI

Trasmissione di relazioni 78

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 78

INTERROGAZIONI

Annunzio 29

Interrogazioni 78

Da svolgere in Commissione 86

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

FASOLINO *(FI)*. Sollecita la risposta all'interrogazione 4-04357, sulla distribuzione di farmaci rari per la cura di alcune malattie veterinarie.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta del Governo.

Disegno di legge (1899) fatto proprio da Gruppo parlamentare

MALAN *(FI)*. Ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il Gruppo FI fa proprio il disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Gubetti, recante modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2191) ***Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(41) ***DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(489) ***CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni***

(1734) ***FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2191, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sospeso nella seduta antimeridiana. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.19.

Il Senato respinge l'emendamento 3.19 e approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CIRAMI *(UDC)*. L'emendamento 4.300, che impone la trasmissione integrale degli elementi su cui si fonda il procedimento, muove dall'esigenza di eliminare la discrezionalità di cui a volte hanno dato prova i pubblici ministeri nella selezione degli atti da inviare alle Camere.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti, ad eccezione del 4.300 del senatore Cirami, del quale chiede il ritiro, in quanto il disegno di legge presuppone che gli elementi forniti dal pubblico ministero consentano alla Camera una congrua valutazione della richiesta.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Le motivazioni dell'emendamento del senatore Cirami sono apprezzabili, in quanto è opportuno che la trasmissione degli atti sia completa e non trascuri alcun elemento utile; tuttavia il testo dell'articolo 4 già consente di recepire tali preoccupazioni e i lavori preparatori indicano chiaramente che il pubblico ministero deve inviare tutti gli elementi necessari ad una valutazione informata da parte della Camera di appartenenza. Esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

CIRAMI *(UDC)*. L'emendamento tendeva ad evitare che la Camera di appartenenza fosse costretta ad avanzare successive richieste di integrazione degli atti; tuttavia, alla luce degli interventi del relatore e del rappre-

sentante del Governo che interpretano il comma 4 dell'articolo 2 nel senso che il giudice è obbligato a trasmettere copia di tutti gli atti, ritira l'emendamento 4.300.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento 4.4 a propria firma, sul quale il relatore ha espresso parere contrario, è identico all'emendamento del senatore Cirami.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 4.3. Sono inoltre respinti gli emendamenti 4.4 e 4.2. Il Senato approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CALVI *(DS-U)*. Pur comprendendo che l'interesse politico della maggioranza è di non modificare l'articolato, cosicché la Camera dei deputati proceda in terza lettura soltanto all'approvazione dell'emendamento riguardante la sospensione dei processi, si affida alla sensibilità e alla saggezza dell'Assemblea per la valutazione delle proposte emendative riguardanti l'articolo 5 del disegno di legge, che disciplina la delicata materia delle intercettazioni. Gli emendamenti presentati a tale articolo e al successivo propongono di ridisegnare complessivamente l'intero istituto processuale al fine di contemperare con maggiore equilibrio l'esigenza della verità con quella della tutela dei membri delle due Camere, evitando che il mero coinvolgimento di un parlamentare in una comunicazione intercettata ne possa determinare l'integrale distruzione, con rischi elevatissimi per l'eventuale riconoscimento di innocenza dell'imputato. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Bastianoni, Zancan e Tommaso Sodano).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Non è convincente la modalità della distruzione delle conversazioni o delle comunicazioni intercettate alle quali abbia preso parte un parlamentare come prevista dal comma 1 dell'articolo 5. In particolare, suscita perplessità l'immediata distruzione delle intercettazioni in caso di diniego dell'autorizzazione da parte della Camera di appartenenza, in relazione al possibile giudizio di fronte alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione; in tal caso si renderebbe di difficile recupero un'eventuale prova. Per tale ragione, l'emendamento 5.315 propone che la documentazione sia conservata a cura della Camera con modalità idonee ad assicurarne la segretezza. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ZICCONE, *relatore*. Conferma il parere contrario già espresso in sede di Commissioni riunite, rinnovando l'apprezzamento per le osserva-

zioni del senatore Calvi che possono costituire oggetto di apposito disegno di legge.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Condividendo le considerazioni del relatore, si associa al parere contrario da lui espresso su tutti gli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Tommaso SODANO (Misto-RC), il Senato respinge l'emendamento 5.32. E' quindi respinto il 5.28.

CALVI *(DS-U)*. Stupiscono le argomentazioni del relatore e del rappresentante del Governo, dal momento che tra i disegni di legge all'ordine del giorno vi è anche il n. 489, di iniziativa sua e del senatore Villone, relativo appunto alla disciplina delle intercettazioni. La verità è che non si può ritardare con ulteriori passaggi parlamentari l'applicazione dell'emendamento 1.500 ai procedimenti penali in corso. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

Il Senato respinge l'emendamento 5.300. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è quindi respinta la prima parte del 5.301, con conseguente preclusione della restante parte e del 5.302. Con successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 5.303, 5.31 e 5.304 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 5.9), nonché gli emendamenti da 5.305 a 5.10. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è quindi respinto il 5.11.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.34 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte, del 5.307 e del 5.30) e dal 5.12 al 5.309. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), è altresì respinta la prima parte del 5.33, con conseguente preclusione della restante parte e del 5.40. Sono quindi respinti gli emendamenti 5.41 e 5.310.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), è respinto il 5.14. Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti da 5.13 a 5.313, nonché la prima parte del 5.17, con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi sino al 5.42.

Il Senato respinge quindi con distinte votazioni gli emendamenti da 5.314 a 5.6. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Tommaso SODANO (Misto-RC), è respinto il 5.47.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.5 inammissibile in quanto privo di portata normativa.

Sono quindi respinti gli emendamenti 5.8, 5.48 e 5.39.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Invita a votare a favore dell'emendamento 5.315, di cui chiede la votazione con il sistema elettronico, volto a rendere compatibile la norma di cui al comma 5 con le decisioni assunte in merito dalla Corte costituzionale.

Con votazione nominale elettronica, è quindi respinto il 5.315. Sono altresì respinti gli emendamenti 5.1 e 5.29 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e del 5.45), nonché i successivi fino al 5.319.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto contrario del Gruppo sull'articolo 5 in quanto sono stati respinti tutti gli emendamenti dell'opposizione tesi a migliorare il testo, in particolare in materia di secretazione degli elementi irrilevanti delle intercettazioni e di previsione sanzionatoria delle violazioni degli obblighi di secretazione o di distruzione del materiale. Appare inoltre ingiustificabile il trasferimento di garanzie proprie dei parlamentari in materia di intercettazioni ai coimputati, come nel caso di intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse con un parlamentare. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Tommaso Sodano).*

Il Senato approva l'articolo 5 mentre respinge il 5.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CALVI *(DS-U)*. La disposizione di cui all'emendamento 6.0.1 prevede che siano comminate apposite sanzioni in caso di uso indebito di materiale che sia stato ritenuto inutilizzabile ai fini delle indagini onde evitare, come accaduto in passato per il caso SIFAR, la formazione di fascicoli personali sui singoli parlamentari per scopi impropri ed inquinanti. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore De Paoli).*

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Pur apprezzando il contenuto dell'emendamento 6.0.1, nel sistema penale già esistono norme che sanciscono la violazione degli obblighi di secretazione o di distruzione. Occorre pertanto la volontà politica di far applicare quelle norme, facendo cessare la sistematica violazione dei segreti e i relativi effetti inquinanti che hanno accompagnato alcuni passaggi fondamentali della storia del Paese. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. *(Applausi dai Gruppi FI e LP).*

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

NANIA *(AN)*. Condividendo le argomentazioni del senatore Calvi in merito al all'emendamento 6.0.1, si riserva di presentare sulla questione un apposito disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo AN).*

Il Senato respinge gli emendamenti presentati all'articolo 6, che risulta invece approvato. Sono quindi respinti gli emendamenti dal 6.0.1 prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e del successivo 6.0.2) al 6.0.7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti 7.1 e 7.2, fra loro identici, soppressivi dell'articolo, che si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

È quindi approvato il mantenimento dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 7.0.1 è decaduto. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprima parere contrario.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge gli emendamenti 8.300 e 8.1 e approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Essendo terminato l'esame degli articoli, come convenuto rinvia il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno della seduta di domani.

La seduta termina alle ore 17,08.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,03).*

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Callegaro, Camber, Collino, Costa, Cozzolino, Cursi, D'Alì, Falcier, Ferrara, Guzzanti, Mantica, Marano, Moro, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione Europea; Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Greco, Gubert, Mulas, Provera, Rigoni, Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Iannuzzi e Manzella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Vizzini, per partecipare alla riunione della consulta per la giustizia e la sicurezza della Legautonomie.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,07).*

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

FASOLINO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO *(FI)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare, ai sensi dell'articolo 153 del Regolamento del Senato, la risposta scritta da parte del Ministro della salute all'interrogazione 4-04357, da me presentata nella seduta del 10 aprile 2003, sui farmaci rari per alcune malattie veterinarie.

L'interrogazione era stata rivolta anche al Ministro delle politiche agricole e forestali però, da quanto ho appreso, mi sembra che sarà il titolare del Ministero della salute a dover produrre la risposta scritta. Quindi, sollecito tale interrogazione e la ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Grazie a lei, senatore Fasolino. Sarà nostro dovere trasmettere l'urgenza all'interessato, anche se è bene ricordare che questi solleciti vanno fatti a fine seduta.

Disegno di legge (1899) fatto proprio da Gruppo parlamentare

MALAN *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI)*. Signor Presidente, spero che il momento sia corretto.

Ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, comunico che il Gruppo Forza Italia fa proprio il disegno di legge n. 1899, a firma del senatore Gubetti ed altri, per ogni effetto derivante da tale articolo.

PRESIDENTE. Il momento è corretto, senatore Malan.

Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2191) ***Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** (Approvato dalla Camera dei deputati)

(41) ***DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(489) ***CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni***

(1734) ***FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2191, già approvato dalla Camera dei deputati, 41, 489 e 1734.

Riprendiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2191, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Metto ai voti l'emendamento 3.19, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CIRAMI *(UDC)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare brevemente la natura dell'emendamento 4.300, di cui si è già discusso in sede di Commissione riunite.

Il testo dell'articolato proposto si riferisce all'ordinanza (di cui all'articolo 2, comma 4) con la quale vengono rimessi tutti gli atti per la richiesta dell'autorizzazione a procedere (è addirittura previsto che il giudice trasmetta «direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene») e poi alla richiesta di autorizzazione, prevista all'articolo 3. In questa richiesta il giudice si limita ad enunciare il fatto indicando «le norme di legge che si assumono violate» e (come recita sempre l'articolo 4) e a fornire «alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento».

Cosa significa quest'ultima espressione? Magari che la Camera o il Senato devono aspettare che da parte della magistratura arrivi un *dossier* con *omissis* a volte incomprensibili, come quello che fu nel processo Andreotti l'*omissis* relativo al fatto che egli era accusato da un pentito di aver organizzato la Lega a scopo eversivo? Vale a dire che vengano forniti quegli elementi che sono scelti dal pubblico ministero a sua discrezionalità, senza che la Camera ne possa avere visione. Ma c'è di più: elementi parziali, a volte faziosi, impediscono di realizzare una lettura corretta del fatto, cosicché un fatto che viene enunciato sommariamente o rubricato come rapina può essere un semplice furto, o la semplice minaccia essere violenza o il semplice abuso essere inteso come corruzione per giustificare il provvedimento.

La Camera, che dovrà emettere il proprio parere, o meglio la propria deliberazione sia sull'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, sia sul provvedimento previsto dall'articolo 3 deve essere in possesso di tutti gli elementi per valutare la sussistenza del *fumus persecutionis* sia in ordine alla natura dell'autorizzazione a procedere riguardo al reato per il quale viene richiesta, sia in ordine alla natura del provvedimento restrittivo o intercettivo che si vuole assumere attraverso il deliberato della Camera.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.2.

Invito poi il senatore Cirami a ritirare l'emendamento 4.300 perché con l'espressione «fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento» si intende un invio in senso ampio, non solo quindi, strettamente, di quegli elementi che vengono posti a carico, ma anche di quelli che danno alla Camera la possibilità di effettuare una congrua valutazione; né viene escluso che la Camera competente possa chiedere un'integrazione di documenti.

Pertanto, anche se l'emendamento presentato dal senatore Cirami è una buona proposta modificativa, ci sembra che il testo, così come è formulato nella normativa in esame, sia sufficiente.

Ribadisco dunque l'invito al ritiro dell'emendamento e, solo ove questo invito non venisse accolto, esprimo – con il senatore Ziccone – parere contrario.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo comprende e apprezza lo spirito che ispira l'emendamento del senatore Cirami, vale a dire la preoccupazione che la trasmissione degli elementi del provvedimento restrittivo sia completa, tale che non lasci spazio ad ombre o alla mancanza di elementi che, viceversa, potrebbero essere utili per la valutazione della Camera di appartenenza.

Tuttavia, anche al Governo sembra, come ha rilevato il senatore Boscetto, che la formulazione contenuta nell'articolo 4, «gli elementi su cui fonda il provvedimento», anche mantenendo questo tenore letterale, consenta un'interpretazione che raccoglie le preoccupazioni avanzate dal senatore Cirami.

Mi unirei pertanto all'invito al ritiro dell'emendamento 4.300, dal momento che i lavori preparatori, che faranno stato di questa interpretazione del relatore e del Governo, dovrebbero essere sufficienti a fugare le preoccupazioni del senatore Cirami e a confermare che nella previsione degli elementi su cui si fonda il provvedimento ci debbono essere tutti quelli utili e necessari perché la Camera di appartenenza possa esprimere una valutazione informata.

PRESIDENTE. Senatore Cirami, dopo aver ascoltato l'invito rivoltole dal relatore e dal Governo, ritira il suo emendamento?

CIRAMI *(UDC)*. Signor Presidente, l'emendamento da me presentato aveva soltanto lo scopo di lasciare agli atti un'interpretazione non equivoca in modo che la Camera di appartenenza, come spesso è avvenuto nel passato, non sia costretta a chiedere l'integrazione della documentazione, magari andandosi a scontrare con uno pseudosegreto istruttorio. Ecco perché ho sostenuto che tutti gli elementi posti a base del giudizio devono essere presenti nel momento in cui viene avanzata la richiesta di autorizzazione a procedere.

Mi conforta in questa interpretazione, che registro favorevolmente sia da parte del relatore che del rappresentante del Governo, il fatto che al comma 4 dell'articolo 2 si fa obbligo al giudice di trasmettere copia di tutti gli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto.

Se questa è l'interpretazione univoca data dal relatore e dal Governo, essa soddisfa la ragione dell'emendamento 4.300, per cui lo ritiro.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, volevo segnalare che il mio emendamento 4.4, assolutamente identico nella sostanza all'emendamento 4.300 del senatore Cirami, è stato gratificato di un «no» secco da parte del relatore e del Governo che invece hanno espresso apprezzamento, invitando il presentatore al ritiro, sull'emendamento 4.300.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, l'emendamento del senatore Cirami si distingue dal suo per la parola «procedimento», quindi non si tratta della stessa formulazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.300 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti riferiti all'articolo 5 sono il contributo che ho voluto dare, peraltro attraverso un disegno di legge, al testo riguardante l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, così come pervenuto dalla Camera.

Mi rendo conto che, politicamente, sarà molto difficile integrare il disegno di legge licenziato dalla Camera; la ragione è assai semplice: dopo aver approvato l'emendamento riguardante la sospensione del processo, la maggioranza ha interesse affinché esso non sia modificato onde evitare che, tornato presso l'altro ramo del Parlamento, quest'ultimo possa ripristinare il testo approvato in prima lettura. Confido però nel fatto che il disegno di legge possa essere migliorato rispetto ad un elemento fondamentale, riguardante proprio l'interesse dei parlamentari e mi riferisco al tema delle intercettazioni. *(Brusìo in Aula).*

Pregherei i colleghi, che naturalmente non sono obbligati a farlo, di ascoltarmi perché sto illustrando emendamenti riguardanti il diritto del parlamentare a veder tutelata la sua riservatezza nel momento in cui avvengono intercettazioni a suo danno. È quindi opportuno prestare attenzione per valutare se questo disegno di legge debba essere ampliato e debbano essere rafforzate le garanzie proprio nell'interesse del parlamentare.

Ho ritenuto di dover ridisegnare l'intero istituto dell'uso processuale delle intercettazioni, integrandolo con disposizioni concernenti il parlamentare. È un tema straordinariamente delicato. Chi era presente nella scorsa legislatura ricorderà che bocciammo un testo pervenuto dalla Camera perché prevedeva che tutte le intercettazioni legittimamente disposte nelle quali fosse in qualche modo presente il nome di un parlamentare fossero dichiarate non utilizzabili. Era questa una scelta sommaria, grave, rozza, per il semplice fatto che, disponendo la cancellazione e l'inutilizzabilità di intercettazioni relative a terzi nelle quali fosse in qualche modo presente un parlamentare, si potevano cancellare addirittura prove dell'innocenza dell'imputato.

Occorreva quindi rivedere la normativa cercando di conciliare, da una parte, l'esigenza di verità e, dall'altra, la tutela del parlamentare. Facendo uno sforzo non indifferente, insieme ad altri colleghi abbiamo tentato una rivisitazione dell'istituto, prevedendo una disciplina forse un po' complessa ma che garantisce questi due momenti.

Poiché il tempo assegnatomi è assai esiguo, spiegherò sinteticamente che, in primo luogo, la garanzia prevista dagli emendamenti è l'estensione alle intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche della disposizione relativa alle intercettazioni e comunicazioni telefoniche.

Infatti, non è soltanto intercettabile la telefonata, ma anche la comunicazione via *e-mail*, quindi dal punto di vista legislativo dobbiamo mettere sullo stesso piano la intercettabilità della comunicazione telefonica con la intercettabilità delle comunicazioni che avvengono per via informatica o telematica.

È poi previsto un limite per la proroga di intercettazioni e comunicazioni tra presenti, in considerazione della particolare invasività di tale mezzo di indagine. Deve essere in qualche modo circoscritto il potere dell'inquirente di reiterare di continuo la possibilità di intercettare, in modo che tutti noi, qualora avessimo a che fare con un processo, e fossimo oggetto di intercettazione (valutabile peraltro relativamente alla utilizzabilità nel processo) potremmo avere adeguata tutela.

Vi è poi una disciplina assai articolata che prevede che il pubblico ministero ad un primo vaglio scelga motivatamente i verbali e le registrazioni che ritiene utilizzabili e rilevabili, che vengono trasmessi al giudice per il deposito in un archivio riservato. L'istituzione di un archivio riservato dove vengono conservate le intercettazioni è un'ulteriore novità. Il giudice, a questo punto, farà una seconda valutazione, un secondo vaglio, naturalmente disponendo quelle intercettazioni che riterrà utili ai fini del processo e collocando in quel famoso archivio riservato ciò che non riterrà utile. Vi sarà, a questo punto, una udienza nella quale le parti valuteranno le scelte effettuate dal giudice.

All'interno di questo schema generale si pone il problema del parlamentare. Infatti, se all'esame del materiale emergono comunicazioni o conversazioni – che si riferiscono ad intercettazioni fatte legittimamente presso terzi – alle quali abbia preso parte un parlamentare (naturalmente al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 68) e le stesse abbiano superato il doppio vaglio della rilevanza da parte del pubblico ministero e del giudice, il giudice prima di disporre l'acquisizione deve chiedere l'autorizzazione alla Camera.

In questo modo, all'interno di una disciplina più articolata, che spero voi abbiate letto, avendo riflettuto sugli emendamenti che noi abbiamo proposto, tentiamo in primo luogo di salvaguardare l'indagine che viene fatta dalla magistratura circa l'importanza, la rilevanza, ai fini dell'accertamento della verità, della colpevolezza o dell'innocenza di cittadini; in secondo luogo, di tutelare quel parlamentare che in qualche modo sia incorso in una intercettazione legittimamente disposta, ma non coperta dal terzo comma dell'articolo 68.

Quindi, a questo punto, ma soltanto a questo punto, il giudice invierà alle Camere l'atto di cui chiede l'autorizzazione di avvalersi in sede processuale e la Camera di appartenenza darà il suo parere, la sua valutazione, ostativa o positiva, ai fini di questa utilizzabilità, tutelando il parlamentare.

Mi sembra che questa articolazione, formulata attraverso una serie di emendamenti all'articolo 5 e all'articolo 6, rappresenti una soluzione equilibrata, ragionevole, in cui vengono tutelate le ragioni dell'accertamento della verità e della legittima tutela del parlamentare, senza che quello

che egli dice in una intercettazione effettuata presso terzi possa poi essere utilizzato, violando il principio e lo spirito delle garanzie volute dall'articolo 68 della nostra Carta costituzionale.

In questo senso ho inteso illustrare complessivamente tutti gli emendamenti che ho presentato, confidando nell'intelligenza, nell'attenzione, nella ragionevolezza e nella saggezza di quest'Aula affinché, al di là degli interessi contingenti per i quali avete voluto legare a questa legge un emendamento che – a mio avviso – era ad essa estraneo, oggi non ci impediate e non impediate a questo Parlamento di approvare alcuni emendamenti che gli stessi relatori in sede di Commissioni riunite hanno comunque, quanto meno, dichiarato di apprezzare.

A questo punto, quindi, credo che un'attenta riflessione e una discussione seria ed approfondita consentano, con un voto favorevole a questi emendamenti, di dare una soluzione positiva a una questione così lunga ed annosa. *(Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori Sodano Tommaso, Bastianoni e Zancan).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, mi rivolgo chiaramente all'Aula, ma in particolare al relatore, il collega Ziccone, ed al Governo, nel riprendere in qualche modo lo stesso tema che ha toccato il collega Calvi.

L'articolo 5 sappiamo benissimo essere la norma che disciplina le cosiddette intercettazioni indirette. Nel corso di intercettazioni indirette, cioè intercettazioni a carico di persone non parlamentari, può accadere – come diceva il collega Calvi – che venga anche registrata una conversazione con un parlamentare.

In questo caso, l'articolo 5 prevede che la prima delibazione sia sottoposta direttamente al giudice di merito, il quale, se ritiene quella intercettazione ininfluente, ne dispone la distruzione; qualora invece la ritenga non ininfluente deve trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza, collega Ziccone, affinché quest'ultima provveda a stabilire se quella intercettazione è rilevante o irrilevante.

Il problema che io pongo è il seguente: nel momento in cui il giudice decidesse che l'intercettazione è irrilevante, quindi ininfluente, e ne decidesse la distruzione, potrebbe essere distrutto un elemento di prova che magari a futura memoria, sulla base di elementi successivamente acquisiti agli atti del processo, potrebbe rivelarsi invece importantissimo per dare la prova di un determinato fatto. La distruzione *tout court*, quindi, non mi convince.

A maggior ragione (e mi rivolgo in maniera espressa, lo ribadisco, al relatore e al rappresentante del Governo) questa considerazione vale per il comma 5 dell'articolo 5, il quale prevede che, quando è la Camera a decidere in merito alla rilevanza o irrilevanza dell'intercettazione, si provvede immediatamente alla distruzione.

In questo caso sapete benissimo che sarebbe possibile astrattamente sollevare conflitto di attribuzione: cioè, la deliberazione della Camera competente che decide che è ininfluente quella registrazione potrebbe es-

sere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale dall'autorità giudiziaria procedente. Allora, nel momento in cui venga effettuata l'immediata distruzione, così com'è previsto appunto dal comma 5 dell'articolo 5, com'è possibile recuperare quell'elemento nel caso in cui la Corte costituzionale accolga il conflitto di attribuzione, ritenendo quindi che quell'elemento era influente e doveva entrare nel processo? È un problema effettivo.

Non solo vi è quindi il problema di conservare a futura memoria un elemento di prova, ma anche quello di non distruggere un elemento che potrebbe essere rivalutato da colui il quale decide nel conflitto di attribuzione, cioè la Corte costituzionale, e che potrebbe veder vanificata quella decisione proprio perché nel comma 5 dell'articolo 5 è scritto: «Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente (...)». Noi non possiamo vanificare in assoluto un rimedio che già esiste nel nostro ordinamento.

Ecco perché, con gli emendamenti che abbiamo proposto, sostanzialmente immaginiamo un meccanismo il quale prevede che «se l'autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appartiene viene negata, la documentazione delle intercettazioni diviene inutilizzabile e la stessa Camera ne assicura la conservazione con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza».

Quindi, l'elemento materiale è nel possesso della Camera, che ha dichiarato che è inutilizzabile, e non può pertanto entrare nel processo. Tuttavia, non viene distrutto ma conservato dalla stessa Camera di appartenenza del parlamentare in modo tale da non vanificare quella decisione, qualora ci fosse un conflitto di attribuzione risolto positivamente rispetto alla richiesta della magistratura.

Mi sembra questa una proposta ragionevole che colma una lacuna – a mio giudizio – macroscopica. Per questo motivo sommessamente, pur non condividendo nel complesso il provvedimento, ritengo che questa proposta, contenuta nell'emendamento 5.315, meriti il vostro accoglimento. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZICCONE, *relatore*. Anche a nome del collega relatore Boscetto, non posso ovviamente che confermare il punto di vista già espresso nelle Commissioni riunite.

Una serie di emendamenti firmati dall'opposizione – o meglio da alcuni parlamentari dell'opposizione – tende ad una sistemazione complessiva della materia delle intercettazioni ponendo il problema dell'attuazione dell'articolo 68. Questi, però, lo pongono in una prospettiva ancora più avanzata, quella dell'armonizzazione di quanto si stabilisce con l'articolo 68 con la problematica generale delle intercettazioni. In alcuni casi, gli emendamenti rappresentano un passo avanti – come qualche esempio portato – in relazione alla difesa della prerogativa del parlamentare in sede di intercettazione telefonica.

Dopo una riflessione meditata – come è stato già detto – i relatori hanno deciso di tenere la seguente posizione: tutto ciò che riguarda la sistemazione generale – mantenendo un apprezzamento complessivo che non viene trasformato in parere positivo – potrà essere oggetto di riflessione in sede di esame del disegno di legge in materia di intercettazioni. I relatori, quindi, allo stato non possono che mantenere il parere contrario.

Per quanto concerne, invece, l'osservazione giuridicamente molto puntuale del collega Manzione, esprimo ugualmente parere contrario perché il possibile conflitto di attribuzioni cui egli ha accennato è proprio uno degli scopi cui si prefigge di far fronte la norma che stiamo per approvare, che prevede l'attuazione di un precetto costituzionale.

Riteniamo che, attraverso l'espressione usata ed il modo in cui le Camere si pronunciano sull'irrilevanza, non si dia luogo a conflitti di attribuzioni. In ogni caso, concludo affermando che nulla impedisce al giudice di sollevare il conflitto di attribuzioni, ove ne avesse la possibilità e la legittimazione a farlo, anche in sede di esecuzione del provvedimento e della disposizione conseguente dalla legge come atto concreto da parte del Parlamento.

In definitiva, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

Esprimo, però, apprezzamento per lo spirito degli emendamenti, in particolare di quelli illustrati dal senatore Calvi. Al fine di evitare che il senatore Zancan abbia un altro moto di gelosia, approfitto per dire che non ho apprezzato il suo emendamento perché non risponde a verità che è uguale a quello presentato dal senatore Cirami; anzi, è profondamente diverso. Il suo emendamento fa riferimento a tutti gli atti che fondano il provvedimento, mentre quello del senatore Cirami fa riferimento a tutti gli elementi del procedimento. Si tratta, quindi, di due prospettive completamente diverse.

CALVI *(DS-U)*. Quello del senatore Zancan era, quindi, migliore!

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dico questo solo per giustificarmi e scusarmi di fronte all'atteggiamento di gelosia – secondo me – immotivata tenuto dal senatore Zancan.

Anch'io credo che la riformulazione dell'articolo 5 proposta dal senatore Calvi sia apprezzabile, ma, senatore Calvi, penso che...

PRESIDENTE. Sottosegretario Vietti, poiché vedo i senatori distratti, la invito ad esprimere solo il suo parere sugli emendamenti in esame.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, lei ha ragione, ma poiché il senatore Calvi si lamenta perché non vengono

prese in considerazione le sue osservazioni, ho fatto uno sforzo per replicare ad esse.

Raccolgo comunque il suo invito e confermo il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.32.

Verifica del numero legale

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.32, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.28, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.300.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei far presente al sottosegretario Vietti che l'amico senatore Contestabile era venuto qui a parlare con me e gli stavo giustamente prestando attenzione.

Rimango stupefatto dell'argomento solitamente utilizzato dicendo che, dovendo affrontare in modo sistematico il problema delle intercettazioni, è bene che lo si faccia con una legge *ad hoc*. Scusatemi, intanto la legge già c'è: stiamo discutendo talune disposizioni di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione sulla base del testo pervenuto al Senato. Stiamo discutendo il disegno di legge dell'onorevole Boato e altri provvedimenti connessi, tra cui anche il mio, l'Atto Senato n. 489, inserito in questa stessa discussione.

Seconda questione: dove, in quale sede e in quale momento dovremmo discutere del problema delle intercettazioni per il parlamentare se non nell'ambito delle disposizioni di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione? La verità è una soltanto e la voglio ripetere con forza. Mi dovete dire che questo disegno di legge è errato, che questi emendamenti sono errati, ma non potete farlo perché siete persone d'onore e intellettualmente oneste. Mi rivolgo ai due relatori, non a tutti. *(Commenti dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Colleghi, già ha fatto un complimento ed è la prima volta. Vediamo di rispettarlo.

CALVI *(DS-U)*. Ed è già molto. Allora, prendiamo atto che non possiamo emendare questo disegno di legge perché c'è il timore che, essendo stata introdotta una modifica speciale, tornando esso alla Camera emendato, la Camera stessa possa poi rivotare il testo a suo tempo approvato e rinviarlo al Senato ritardando così l'applicazione di quella norma.

Credo che politicamente le cose stiano così, altrimenti è inspiegabile e ingiustificabile tutto il vostro argomentare di poco fa, perché assolutamente illogico, incoerente e irragionevole. Per questo confido che tutti gli altri – che spero siano uomini d'onore anch'essi – possano ripensare meglio sul valore dell'emendamento 5.300 e votarlo, come io mi auguro. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.300, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.301.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte l'emendamento 5.301, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «i verbali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.301 e l'emendamento 5.302.

Metto ai voti l'emendamento 5.303, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.31, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte l'emendamento 5.304, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, fino alle parole «degli atti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.304 e l'emendamento 5.9.

Metto ai voti l'emendamento 5.305, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.46.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.46, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.306, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.11.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.11, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.34, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, fino alle parole: «medesimi procedimenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.34 e gli emendamenti 5.307 e 5.30.

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.308, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.309, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.33.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.33, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alla parola: «presso».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.33 e l'emendamento 5.40.

Metto ai voti l'emendamento 5.41, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.310, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.14.

MACONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U)*. Signor Presidente, considerato che lei è la Ferrari della Presidenza, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.15, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.16, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.311, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.312, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.313, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.17.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.17, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alle parole «*con la seguente*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.17 e gli emendamenti da 5.18 a 5.42.

Metto ai voti l'emendamento 5.314, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.25, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.24, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.35, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.23, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.47.

Verifica del numero legale

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.47, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.48, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.5 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.

Metto ai voti l'emendamento 5.39, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.315.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, non mi rivolgerò più al Governo, in quanto, recependo peraltro l'indicazione che veniva dalla Presidenza, non ha ritenuto neanche di dover motivare il parere contrario, ciò che materializza in maniera evidente come la motivazione reale sia quella che il collega Calvi ha specificato in Aula poco fa.

Tuttavia, mi permetto di ricordare ai relatori che il 2 novembre 1998 – se non ricordo male – fu emessa una sentenza della Corte costituzionale, la n. 361, che, nel valutare la modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale (approvata nella XIII legislatura), sostenne che non era possibile consentire un meccanismo processuale che rendesse possibile la dispersione dei mezzi di prova, elevando a rango costituzionale anche quel principio.

In questo caso, nel momento in cui noi non immaginiamo un circuito parallelo dopo la deliberazione della Camera o del Senato per la possibile utilizzabilità *a posteriori* di quell'atto (ci riferiamo ad intercettazioni a carico di terzi nelle quali siano coinvolti parlamentari) che è stato dichiarato dalla Camera ininfluente, incorriamo nello stesso tipo di errore.

La citata sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 1998 faceva riferimento alla modifica all'articolo 513 del codice di procedura penale che noi apportammo nella XIII legislatura.

Ecco perché mi permetto, ancora una volta, di sottolineare il problema, invitando i relatori – ove possibile – a rivedere la loro decisione. Infatti, l'emendamento 5.315 in votazione non modifica l'impianto complessivo, ma sicuramente rende compatibile la norma con tutte le altre e con tutti gli altri princìpi che comunque vigono nel nostro ordinamento.

Mi rivolgo, dunque, in maniera molto pacata ai relatori, convinto che potranno compiere un'ulteriore valutazione proprio in relazione alla sentenza della Corte costituzionale che ho citato, che comunque indica una strada.

PRESIDENTE. Poiché i relatori non intendono modificare il loro parere, procediamo alla votazione dell'emendamento 5.315.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, dato che il relatore, che ha appena consultato i testi, non ritiene di dover intervenire (continuo a guardarlo, ma mi sembra confermare la mia impressione), chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, affinché si sappia chi, rispetto ad un problema posto con tanta chiarezza, ha deciso di votare in un modo e chi in un altro.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.315, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Manzione.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.29, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alla parola «presso».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione restano preclusi la restante parte dell'emendamento 5.29 e l'emendamento 5.45.

Metto ai voti l'emendamento 5.44, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.316, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.37, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.36, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.317, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.318, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.319, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo a nome della Margherita, su questo articolo del quale sono stati già indicati, da

parte dei colleghi Manzione, Calvi, Zancan e dei molti altri finora intervenuti, tutti i rischi e le implicazioni.

In particolare, credo che noi dobbiamo porre all'attenzione dell'Assemblea il fatto che sono stati respinti emendamenti che andavano in una direzione di ragionevolezza, anche all'interno della formulazione di questo articolo 5.

Già è stato sottolineato come sia stata respinta l'idea ragionevole di secretare quegli elementi delle intercettazioni telefoniche considerati dal Parlamento irrilevanti o comunque tali da non doversi riconsegnare al magistrato per l'azione penale.

Abbiamo anche voluto indicare nell'emendamento 5.319, che è stato respinto, come fosse necessario, una volta che il Parlamento avesse secretato il contenuto di un'intercettazione, sanzionare coloro che conservavano il materiale relativo e poi lo propalavano ad altre persone. Ci è sembrato che la violazione della secretazione o la violazione dell'ordine di distruzione comunque dovesse essere sanzionata per evitare che questo materiale continuasse a circolare tra redazioni di giornali, procure, Parlamento o altri luoghi, e potesse essere utilizzato come ricatto nei confronti dei parlamentari interessati.

Questo tipo di sanzione è stato rifiutato secondo me illogicamente rispetto alle finalità di questo articolo, riguardo al quale, comunque, prendiamo le distanze.

Ci sembra, ancora, che aver deciso in ogni caso la distruzione immediata ed integrale del contenuto delle intercettazioni telefoniche configuri in certi casi una azione vera e propria di sabotaggio nell'acquisizione delle prove. Il principio dei coimputati, che è stato al centro di un dibattito molto acceso, in realtà era già contenuto nel disegno di legge Boato, nel momento in cui si è pensato di trasferire sugli amici o sugli interlocutori del parlamentare gli stessi benefici e le stesse protezioni previste per il parlamentare stesso.

Credo che questo principio di trasferimento improprio verso l'esterno di protezioni e di garanzie riconosciute specificamente e squisitamente al parlamentare per l'esercizio della sua funzione abbia qualcosa della civiltà cortigiana in base alla quale ricadono su coloro che stanno più vicini fisicamente o socialmente gli stessi benefici che toccano la persona in virtù della sua carica.

Colui che colloquia telefonicamente con un parlamentare non ha alcun titolo per vedere sottratti alla magistratura i contenuti di quei colloqui – che fra l'altro possono anche sollevare da responsabilità altre persone ingiustamente accusate – perché siano distrutti integralmente e immediatamente.

Questa è la ragione per la quale come Gruppo della Margherita riteniamo con convinzione di votare contro questo articolo, anche perché i miglioramenti che rispondevano tutto sommato alla logica del proponente sono stati bocciati. Torno infatti alla questione dei ricatti che possono essere consumati nei confronti di questo o quel parlamentare trattenendo il

relativo materiale: anche in quel caso si è ritenuto di bocciare i relativi emendamenti.

Colleghi, potremmo anche assistere al seguente scenario: ci verrà detto che quel materiale è stato distrutto immediatamente e integralmente, quando qualcuno invece lo avrà nelle mani e lo userà senza subire sanzioni dopo tre o quattro anni avvelenando i rapporti politici. Non credo che nessuno di voi voglia questo, ma questo avverrà per il modo in cui licenziamo tale articolo. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Sodano Tommaso).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.100, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo ai Gruppi, in modo particolare ai Gruppi DS e Margherita, che il tempo a loro disposizione è agli sgoccioli e devono quindi controllare di quanti minuti ancora dispongono.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6 e mi riallaccio a quanto diceva poco fa il senatore Dalla Chiesa.

Attenzione, colleghi, bisogna avere un po' di memoria del nostro passato: ricordate la vicenda dei fascicoli SIFAR? Se non prevediamo una sanzione all'utilizzo indebito di materiali che il giudice ha deciso di distruggere e di rendere inutilizzabili rendiamo in realtà possibile la formazione di fascicoli con le intercettazioni su ciascun parlamentare.

Se decidiamo che il giudice deve ordinarne la distruzione, ma non prevediamo una sanzione severa nei confronti di coloro che, non ottemperando a quella disposizione, conservano i fascicoli inneschiamo un meccanismo perverso che ci porterà al dramma degli anni 60 in cui il SIFAR raccoglieva i fascicoli.

A questo punto, colleghi, le intercettazioni di tutti noi saranno conservate, utilizzate e diffuse nei momenti più opportuni. Dobbiamo invece garantire che quanto non attiene al processo sia effettivamente distrutto e nessuno possa permettersi di utilizzarlo né di conservarlo. Se non prevediamo una sanzione severa, daremo semplicemente un consiglio a distruggere le intercettazioni, che saranno conservate e utilizzate quando ciò sia ritenuto opportuno. Una norma penale priva di sanzione, infatti, non è altro che un consiglio.

Attenti, colleghi, poi non urlate e protestate quando dagli uffici giudiziari saranno prelevate e diffuse quelle intercettazioni, perché voi avete impedito di sanzionare coloro che possono fare un uso improprio, perverso e inquinante di questi atti. Lo dico nell'interesse di tutti, del Paese e della vita politica e civile; abbiamo già avuto l'esperienza dei fascicoli SIFAR, impediamo che quel dramma si ripeta! *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore De Paoli).*

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere, vorrei rispondere brevemente, anche a nome del senatore Ziccone, al senatore Calvi.

Abbiamo apprezzato – e lo abbiamo anche detto durante l'esame del disegno di legge presso le Commissioni riunite – la norma di carattere penale sostanziale che punisce coloro i quali facciano un uso improprio delle intercettazioni che devono essere distrutte, nel senso che ne fanno copia oppure non le distruggono e possono metterle in circolazione per i fini più indebiti.

Abbiamo tuttavia ritenuto, chiedendo in sede di Commissioni riunite di respingere l'emendamento, che nel sistema penale vi sia dovizia di norme che sanzionano la violazione dei segreti, colpendo i diversi abusi e le diverse appropriazioni da parte del privato e, a maggior ragione, del pubblico ufficiale – per esempio attraverso il reato di peculato – e non starò a ricordare tutti i diversi reati in materia di segreti.

Aggiungere una norma non ci pare dunque necessario; siamo tuttavia estremamente sensibili a quanto dice il senatore Calvi riguardo al tentativo di garantire l'attuazione pratica delle norme esistenti. Sappiamo tutti – e lo abbiamo detto anche noi relatori nelle Commissioni riunite – che in questo Paese non si riesce a far rispettare le norme sulla rivelazione dei segreti, per cui ogni segreto diventa un segreto di Pulcinella.

Questo è un dato di fatto sul quale il Parlamento deve intervenire, in altra sede, nel modo più pregnante possibile, anche attraverso la sanzione maggiore possibile per le agevolazioni colpose che sono già previste e punite in base all'attuale codice penale, ma che restano lettera morta nell'applicazione giurisprudenziale.

Non si capisce perché, di fronte a importantissime violazioni del segreto d'ufficio, non si sappia mai chi le pone in essere e, soprattutto, perché il capo dell'ufficio non debba mai essere sottoposto a processo per agevolazione colposa. Capisco che debba esservi un discrimine fra la responsabilità oggettiva e l'agevolazione colposa, ma dobbiamo far sì che cessi la sistematica violazione dei segreti, altrimenti il nostro Paese continuerà ad essere inquinato da ogni tipo di situazione negativa e la vita parlamentare potrà subire danni non indifferenti. *(Applausi dai Gruppi FI e LP).*

Esprimo, infine, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

CALVI *(DS-U)*. C'è del marcio in Danimarca!

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

NANIA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA *(AN)*. Affinché resti agli atti, sottolineo che considero molto interessante il ragionamento svolto dal senatore Calvi ed il contenuto degli emendamenti proposti. In questo senso ci riserviamo di farne oggetto autonomo di un disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.300, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, sostanzialmente identico all'emendamento 6.3, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fini alle parole «quindici giorni prima dell'udienza».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.0.1 e l'emendamento 6.0.2.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.5, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.6, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.7, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 7 altri emendamenti oltre quello soppressivo 7.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 7.0.1 si intende decaduto.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.300, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

PRESIDENTE. Abbiamo così concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2191. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto e la votazione finale avranno luogo nella seduta di domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 5 giugno 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 5 giugno, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2191) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (41).

– CALVI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (489).

– FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1734) *(Relazione orale).*

II. Avvio della discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (2248) *(ove concluso dalla Commissione).*

La seduta è tolta *(ore 17,08).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2191)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

EMENDAMENTO 3.19

3.19

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «La Camera competente deve pronunciarsi sulle richieste presentate ai sensi del presente comma entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 2, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 3, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.

EMENDAMENTI

4.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.4
ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI
Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Camera», *aggiungere la seguente:* «tutti».

4.300
CIRAMI
Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «gli elementi su cui fonda il provvedimento» *con le altre:* «tutti gli elementi su cui si fonda il procedimento».

4.2
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, compreso il parere di una Commissione appositamente nominata all'inizio di ogni legislatura e cinque membri nominati, tre dai Presidenti di Camera e Senato, e due dal Presidente della Corte costituzionale tra le seguenti categorie di soggetti: ex Presidenti e Giudice della Corte costituzionale, ex Presidenti di Autorità indipendenti, Magistrati con anzianità di qualifica non inferiore a Presidente di Sezione della Corte di Cassazione».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunica-

zioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

EMENDAMENTI

5.32

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI, DATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.28
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.

2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.

3. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.

4. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.

5. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con missiva riservata avanza richiesta di utilizzazioni al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare.

6. La richiesta deve contenere l'analitica indicazione dei motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione delle intercettazioni, con l'indicazione degli atti ai quali è fatto riferimento e che devono essere trasmessi in copia.

7. La richiesta e gli atti conseguenti devono essere conservati nel fascicolo riservato di cui all'articolo 1, comma 2.

8. Sulla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 3 la Camera di appartenenza del parlamentare delibera, nel termine di due mesi, trasmettendo immediatamente il relativo provvedimento al pubblico ministero procedente.

9. Nel provvedimento con il quale accorda il consenso all'utilizzazione delle intercettazioni, la Camera di appartenenza del parlamentare dà analitica indicazione delle intercettazioni ritenute utilizzabili e di quelle ritenute non utilizzabili, ed indica le eventuali parti delle intercettazioni ritenute non utilizzabili, emanando i provvedimenti necessari in ordine alle modalità ed ai limiti dell'utilizzabilità delle intercettazioni stesse.

10. Ove la Camera di appartenenza del parlamentare neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in tutto o in parte, il pubblico

ministero provvede immediatamente alla distruzione delle intercettazioni per le quali è stata negata l'autorizzazione, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1».

5.300

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, VILLONE, ZANCAN

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Fuori dalle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, i verbali e le registrazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma nel corso di un procedimento penale non possono essere acquisiti senza l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

2. Qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1 il giudice, prima di provvedere alla acquisizione, richiede l'autorizzazione della Camera competente.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, l'autorità giudiziaria può reiterarla. L'autorizzazione si intende concessa se il diniego non interviene nei successivi sessanta giorni.

5. Se l'autorizzazione viene negata, o l'autorità giudiziaria non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 4.

6. La pena prevista dall'articolo 326 del codice penale è aumentata se il fatto riguarda conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento».

5.301

SODANO Tommaso, MALABARBA

Le parole da: «*Sostituire l'articolo*» a: «i verbali» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, le parti e il parlamentare interessato, qualora ritengano irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, a tutela della riservatezza, possono chiedere al giudice per le indagini preliminari la distruzione integrale ovvero delle parti o delle frasi ritenute irrilevanti. Si applica la procedura prevista dall'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora il pubblico ministero, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni e delle comunicazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta senza che la Camera abbia provveduto, il pubblico ministero può reiterarla.

5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

6. Se l'autorizzazione viene negata, o il pubblico ministero non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4.

7. Le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo sono inutilizzabili in ogni stato o grado del procedimento».

5.302

SODANO Tommaso, MALABARBA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, le parti e il parlamentare interessato, qualora ritengano irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali, le trascrizioni e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, a tutela della riservatezza, possono chiedere al giudice per le indagini preliminari la distruzione integrale ovvero delle parti o delle frasi ritenute irrilevanti. Si applica la procedura prevista dall'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Il pubblico ministero, qualora ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. Analoga richiesta deve essere fatta qualora la persona sottoposta alle indagini o la parte offesa ritengano necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e la parte che ha chiesto l'utilizzabilità dell'intercettazione, allegando altresì copia dei verbali, delle eventuali trascrizioni e delle registrazioni delle conversazioni e delle comunicazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione.

4. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

5. Se l'autorizzazione viene negata, tutta la documentazione delle intercettazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione è distrutta immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

6. Le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo sono inutilizzabili in ogni stato o grado del procedimento».

5.303
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Qualora, in un procedimento riguardante terzi, venga intercettata in qualsiasi forma una conversazione o una comunicazione alla quale ha preso parte un membro del Parlamento, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui la conversazione o la comunicazione è stata intercettata.

2. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento e indica le norme di legge che si assumono violate, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni e delle comunicazioni per le quali viene chiesta l'autorizzazione.

3. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

4. Se l'autorizzazione viene negata, tutta la documentazione delle intercettazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione è distrutta immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

5. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, le parti e il parlamentare interessato, qualora ritengano irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali, la trascrizione e la registrazione delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, a tutela della riservatezza, possono chiedere al giudice per le indagini preliminari la distruzione integrale ovvero delle parti o delle frasi ritenute irrilevanti. Si applica la procedura prevista dall'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

6. Le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo sono inutilizzabili in ogni stato o grado del procedimento».

5.31
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Sopprimere il comma 1.

5.304

MANCINO, DALLA CHIESA, MANZIONE, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «*Sostituire il comma*» a: «degli atti» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.

1-*bis*. Il pubblico ministero, anche ove valuti irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma, provvede comunque a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1 e a disporre l'immediata trasmissione dello stesso alla Camera alla quale il parlamentare appartiene, che ne assicura la conservazione con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.

5.9

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Precluso

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.

2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.

5.305

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 3, i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma

nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del parlamento, sono secretate e conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Gli interessati, o le parti, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. La distruzione viene eseguita sotto controllo del giudice ed è redatto verbale della relativa operazione.

5.46

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole «anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato», *con le seguenti:* «dopo aver notiziato, quando possibile, riservatamente e senza ritardo il parlamentare interessato, e anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare stesso».

5.306

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «istanza delle parti», *aggiungere le seguenti:* «o dei loro difensori».

5.10

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «in qualsiasi forma».

5.11

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «nel corso di procedimenti riguardanti terzi».

5.34
FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE
Le parole da: «*Nel comma 1*» a: «medesimi procedimenti» respinte; seconda parte preclusa

Nel comma 1 sopprimere le parole: «ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti».

Conseguentemente nel comma 2 sopprimere le parole «o i tabulati di cui al comma 1», e nei comma 3 e 6 sopprimere le parole «e (de)i tabulati di comunicazioni».

5.307
SODANO Tommaso, MALABARBA
Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti».

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: «o i tabulati».

5.30
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI, DATO
Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti».

5.12
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «sentite le parti a tutela della riservatezza».

5.308
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «in camera di consiglio», *aggiungere le seguenti:* «la secretazione e, al termine delle indagini preliminari,».

5.309
FASSONE
Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «la distruzione integrale», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «la conservazione in un archivio riservato fino all'emanazione di sentenza irrevocabile» *e conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole da:* «è distrutta immediatamente» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «è conservata in un archivio riservato fino all'emanazione di sentenza irrevocabile».

5.33
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Le parole da: «*Al comma 1*» a: «presso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole «la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale» *con le parole:* «la conservazione degli stessi presso l'ufficio del competente Procuratore della Repubblica».

5.40
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso

Al comma 1, sostituire le parole «la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale» *con le parole:* «la conservazione degli stessi presso la Procura della Repubblica presso la corte di cassazione».

5.41
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale» *con le parole:* «la trasmissione degli stessi alla Camera di appartenenza cui è demandata la conservazione degli atti».

5.310
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «la distruzione» *fino a:* «ritenute irrilevanti» *con le seguenti:* «la secretazione e, dopo il passaggio in giudicato della sentenza relativa a detto procedimento la distruzione.».

5.14
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «la distruzione» *con le seguenti:* «l'inclusione in un fascicolo separato per cui sono disposte speciali forme di segretezza».

5.13
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «la distruzione» *con le seguenti:* «lo stralcio».

5.15
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.16
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.

2-*bis*. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni».

5.311
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «sentite le altre parti» *aggiungere le seguenti:* «o i loro difensori».

5.312
FASSONE
Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «utilizzare» *inserire le seguenti:* «, nei confronti del parlamentare,».

5.313
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «o i tabulati».

5.17
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Le parole da: «*Al comma 2*» a: «*con la seguente*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «novanta».

5.18
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «ottanta».

5.19
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «settanta».

5.20
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «cinquanta».

5.21
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «quaranta».

5.22
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «trenta».

5.43
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «dieci» *con le seguenti:* «quindici».

5.42
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «dieci» *con le seguenti:* «cinque».

5.314
PASSIGLI
Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sempre che alle stesse abbia preso parte direttamente il parlamentare, restando ogni altra conversazione o comunicazione liberamente utilizzabile».

5.25

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.24

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «direttamente» *con le seguenti:* «per il tramite del presidente del tribunale».

5.35

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «alla Camera competente» *inserire le seguenti:* «la quale decide nei termini di cui al comma 5 dell'articolo 2».

5.23

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

5.6

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «indica le norme» *sino a:* «si fonda».

5.47

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «assumono violate e» *inserire la seguente:* «tutti».

5.8

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

5.48

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di scioglimento delle Camere la richiesta viene decisa dalla Camera competente nella legislatura successiva».

5.5

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 4, dopo le parole: «perde efficacia» *aggiungere la seguente:* «non».

5.39

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

5.315

MANCINO, DALLA CHIESA, MANZIONE, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Se l'autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appartiene viene negata, la documentazione delle intercettazioni diviene inutilizzabile e la stessa Camera ne assicura la conservazione con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza».

5.1

MANZIONE

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è inutilizzabile».

5.29

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «*Al comma 5*» a: «custodita presso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, sostituire le parole: «è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego» *con le parole:* «rimane custodita presso l'ufficio del competente Procuratore della Repubblica».

5.45

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego» *con le parole:* «rimane custodita presso la Procura della Repubblica presso la corte di cassazione».

5.44

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego» *con le parole:* «è trasmessa alla Camera di appartenenza cui è demandata la conservazione degli atti».

5.316

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «distrutta» *con la seguente:*«secretata».

5.3

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «distrutta» *con la seguente:* «stralciata».

5.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

5.37

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, sostituire la parola: «devono» *con la seguente:* «possono» *e le parole:* «in ogni stato e grado del procedimento» *con le parole:* «fino all'apertura del dibattimento».

5.36
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «in ogni stato e grado del procedimento».

5.317
PASSIGLI
Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Salvo che il ramo del parlamento interessato ne abbia anche tardivamente autorizzato l'uso».

5.2
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «a meno che non si riferiscano a fatti oggetto di procedimenti connessi già definiti con sentenza di condanna anche non definitiva».

5.318
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis.* Chiunque detiene in originale o in copia la documentazione delle intercettazioni e delle comunicazioni di cui è stata disposta la distruzione dalla autorità giudiziaria, oltre il termine previsto per la esecuzione del provvedimento, è punito con la reclusione da uno a tre anni di reclusione. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da pubblico ufficiale che ha potuto disporre della documentazione in ragione delle funzioni esercitate.

6-*ter.* Chiunque rivela indebitamente a soggetti non aventi diritto il contenuto delle intercettazioni e delle comunicazioni coperte da segreto, ovvero cede in originale o in copia la documentazione delle intercettazioni e delle comunicazioni di cui stata disposta la distruzione dalla autorità giudiziaria, o agevola in qualsiasi modo la conoscenza del loro contenuto è punito con la reclusione da uno a tre anni di reclusione. Se l'agevolazione è soltanto colposa la pena è della reclusione fino a un anno. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso per fine

di lucro, ovvero da colui che deteneva la documentazione in ragione del proprio ufficio.

5.319
CALVI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. Chiunque detiene in originale o in copia la documentazione delle intercettazioni e delle comunicazioni di cui è stata disposta la distruzione dalla autorità giudiziaria, oltre il termine previsto per la esecuzione del provvedimento, è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da pubblico ufficiale che ha potuto disporre della documentazione in ragione delle funzioni esercitate.

6-*ter*. Chiunque cede a non aventi diritto in originale o in copia la documentazione delle intercettazioni e delle comunicazioni di cui sia stata disposta la distruzione dalla autorità giudiziaria è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso per fine di lucro, ovvero da colui che deteneva la documentazione in ragione del proprio ufficio.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100
FASSONE, AYALA, MARITATI, DALLA CHIESA
Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

In tutti i casi nei quali, ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge, la Camera è chiamata a pronunciarsi su una richiesta di autorizzazione, questa è negata qualora la Camera ritenga che nella richiesta si ravvisano elementi diversi e ulteriori rispetto alle ordinarie esigenze di accertamento processuale ovvero che il diniego è giustificato dalla necessità di tutelare un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o un preminente interesse pubblico».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 6 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 5 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.

EMENDAMENTI

6.2
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.1
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6-*bis*. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

6.300
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti in corso»

6.3
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Sost. id. em. 6.300

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti in corso».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, VILLONE, ZANCAN
Le parole da: «*Dopo l'articolo 6*» a: «quindici giorni prima dell'udienza» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "Art. 268-*bis. – (Trasmissione e deposito dei verbali). – 1.* Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali relativi alle conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perché riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi in un archivio riservato all'uopo costituito presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini, ovvero non oltre il quindicesimo giorno della conclusione delle operazioni qualora le registrazioni siano numerose.

3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice dispone con decreto il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione, nonché dei decreti trasmessi. I verbali delle conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico ministero che li custodisce nell'archivio riservato.

4. Con lo stesso decreto indicato nel comma 3, il giudice fissa apposita udienza in carnera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni, dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori della parti. Ai difensori è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato e di ascoltare le registrazioni. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno quindici giorni prima dell'udienza.

5. Almeno cinque giorni prima dell'udienza, i difensori delle parti possono indicare specificamente le conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.

6. Se la trasmissione dei verbali di cui al comma 1 è effettuata dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio il giudice prima di procedere ai sensi degli articoli 418 e 419, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 e gli adempimenti di cui ai commi 4, e 5 sono effettuati contestualmente a quelli di cui agli articoli 418 e 419. L'udienza di cui all'art. 268-*ter*. si svolge contestualmente all'udienza preliminare.

7. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 416 non si applica ai verbali custoditi nell'archivio riservato.

Art. 268-*ter*. – *(Udienza di acquisizione delle conversazioni). – 1.* Nell'udienza il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione delle conversazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione, esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi nell'archivio riservato. La documentazione depositata ma non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato.

2. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

3. I verbali e le registrazioni rimangono coperti da segreto fino a quando non ne sia stata disposta l'acquisizione.

4. Il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Art. 268-*quater*. – *(Trascrizione delle registrazioni). – 1.* Per le operazioni di trascrizione si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e poi nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possano estrarre copia.

4. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l'esito delle operazioni peritali.

Art. 268-*quinquies*. – *(Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). – 1.* Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-*bis*, comma 3, il pubblico ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero perchè le custodisca nell'archivio riservato.

Art. 268-*sexies*. – *(Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). – 1.* Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini delle decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato.

2. Quando è richiesta l'archiviazione, il giudice se provvede a norma dell'articolo 409, commi 4 e 5 indica al pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove occorra, l'udienza di acquisizione delle stesse.

3. Nell'udienza preliminare, il giudice dispone, anche di ufficio, con ordinanza motivata, l'acquisizione delle conversazioni rilevanti.

4. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre su specifica e motivata richiesta delle parti l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia"».

6.0.2

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, VILLONE, ZANCAN

Precluso

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 268-bis. - (Trasmissione e deposito dei verbali). –1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali relativi alle conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perché riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi in un archivio riservato all'uopo costituito presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini, ovvero non oltre il quindicesimo giorno della conclusione delle operazioni qualora le registrazioni siano numerose.

3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice dispone con decreto il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione, nonché dei decreti trasmessi. I verbali delle conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico ministero che li custodisce nell'archivio riservato.

4. Con lo stesso decreto indicato nel comma 3, il giudice fissa apposita udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni, dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori della parti. Ai difensori è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato e di ascoltare le registrazioni. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno quindici giorni prima dell'udienza.

5. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dal comma 3, il pubblico ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero perché le custodisca nell'archivio riservato.

6. Almeno cinque giorni prima dell'udienza, i difensori delle parti possono indicare specificamente le conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.

7. Se la trasmissione dei verbali di cui al comma 1 è effettuata dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio il giudice prima di procedere ai sensi degli articoli 418 e 419, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 e gli adempimenti di cui ai commi 4, e 5 sono effettuati contestualmente a quelli di cui agli articoli 418 e 419.

8. Contestualmente all'udienza preliminare si svolge l'udienza di acquisizione delle conversazioni, nella quale il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione delle conversazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione, esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi nell'archivio riservato. La documentazione depositata ma non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato.

9. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

10. I verbali e le registrazioni rimangono coperti da segreto fino a quando non ne sia stata disposta l'acquisizione.

11. Il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

12. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 416 non si applica ai verbali custoditi nell'archivio riservato"».

6.0.3

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, VILLONE, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 268-*bis. - (Trascrizione delle registrazioni). – 1.* Per le operazioni di trascrizione si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e poi nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possano estrarre copia.

4. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l'esito delle operazioni peritali"».

6.0.4

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, VILLONE, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 268-*bis. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). – 1.* Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini delle decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite in un archivio riservato al-

l'uopo costituito presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

2. Quando è richiesta l'archiviazione, il giudice se provvede a norma dell'articolo 409, commi 4 e 5, indica al pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove occorra, l'udienza di acquisizione delle stesse.

3. Nell'udienza preliminare, il giudice dispone, anche di ufficio, con ordinanza motivata, l'acquisizione delle conversazioni rilevanti.

4. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre su specifica e motivata richiesta delle parti l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia"».

6.0.5

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, VILLONE, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Dopo l'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione";

b) nel comma 2 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tuttavia gli interessati o il pubblico ministero, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, anche quando la distruzione è chiesta contestualmente all'archiviazione"».

6.0.6
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, VILLONE, ZANCAN
Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi alla autorità competente per il diverso procedimento;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*3-bis.* La documentazione contenuta nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 comma 1 è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell'archivio istituito presso il proprio ufficio"».

6.0.7
CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, VILLONE, ZANCAN
Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. Dopo l'articolo 617-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. *617-septies - (Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale).* – Chiunque rivela indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate in un procedimento penale e coperte da segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa la pena è della reclusione fino a un anno. La pena prevista dal primo comma si applica anche a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate in un procedimento penale e coperto da segreto quando dalla rivelazione derivi una lesione del diritto alla riservatezza. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio,

la pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo e dal terzo comma e della reclusione da due mesi a due anni nei casi previsti dal secondo comma"».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 7APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.

EMENDAMENTI

7.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

7.2

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

COSSIGA

Decaduto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

1. Al Capo XI del Titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prima dell'articolo 142, è inserito il seguente:

"Art. 141-*bis. - (Norme speciali relative all'impedimento a comparire dell'imputato). – 1.* È considerato impedimento temporaneo ma continuativo ai sensi degli articoli 420-*ter* e 486 del codice di procedura penale per il Presidente del consiglio dei ministri e per i Ministri, che siano imputati in un processo, il dovere di provvedere alla presidenza di turno dell'Unione europea di cui all'articolo 203 della versione consolidata del Trattato che istituisce le Comunità Europee.

2. L'impedimento decorre da trenta giorni prima dell'inizio e cessa trenta giorni dopo il termine del semestre di presidenza italiano.

3. Avuta comunicazione ufficiale dal Ministro della giustizia dell'evento internazionale di cui ai commi 1 e 2, il giudice rinvia il dibattimento nei termini previsti dal comma 2".

2. Il corso della prescrizione del reato rimane sospeso nei casi di rinvio previsti dal presente articolo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 141-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale"*».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

EMENDAMENTI

8.300
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.1
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI, DATO
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La presente legge si applica a partire dalla quindicesima legislatura».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 2191. Emendamento 5.11, Dalla Chiesa e altri	209	206	003	065	138	104	RESP.
2	NOM.	DDL n. 2191. Em. 5.315, Mancino e altri	214	211	005	069	137	106	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0409 del 04-06-2003 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
ACCIARINI MARIA.C	F	F	
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	
AGONI SERGIO	C	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	
AMATO GIULIANO	M	M	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	
ASCIUTTI FRANCO	C	C	
AZZOLLINI ANTONIO		C	
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	
BALBONI ALBERTO	C	C	
BALDINI MASSIMO	M	M	
BARATELLA FABIO	F	F	
BARELLI PAOLO	C	C	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	
BASSO MARCELLO	F	F	
BASTIANONI STEFANO	F	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F		
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	
BEDIN TINO	F	F	
BERGAMO UGO	C	C	
BETTA MAURO	F	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F	
BIANCONI LAURA	C	C	
BOBBIO LUIGI	C	C	
BOBBIO NORBERTO	M	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	
BONATESTA MICHELE	C	C	
BONAVITA MASSIMO	F	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	
BOREA LEONZIO	C	C	

Seduta N. 0409 del 04-06-2003 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
BOSCETTO GABRIELE	C	C	
BOSI FRANCESCO	M	M	
BRIGNONE GUIDO	C	C	
BRUNALE GIOVANNI	F		
BUCCIERO ETTORE	C	C	
BUDIN MILOS	M	M	
CADDEO ROSSANO	F	F	
CALDEROLI ROBERTO	P	P	
CALLEGARO LUCIANO	M	M	
CALVI GUIDO		F	
CAMBER GIULIO	M	M	
CAMBURSANO RENATO	F	F	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	
CARELLA FRANCESCO	F	F	
CARRARA VALERIO	C	C	
CARUSO ANTONINO	C	C	
CASILLO TOMMASO		F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	
CASTELLI ROBERTO	M	M	
CENTARO ROBERTO	C	C	
CHERCHI PIETRO	C	C	
CHINCARINI UMBERTO	C	C	
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	
CICCANTI AMEDEO	C	C	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	
COLETTI TOMMASO	F	F	
COLLINO GIOVANNI	M	M	
COMINCIOLI ROMANO	C	C	
COMPAGNA LUIGI	C	C	
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	

Seduta N. 0409 del 04-06-2003 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	
CORRADO ANDREA	C	C	
CORTIANA FIORELLO	F	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	
COVIELLO ROMUALDO	F	F	
COZZOLINO CARMINE	M	M	
CREMA GIOVANNI	M	M	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	
CURSI CESARE	M	M	
CURTO EUPREPIO	C	C	
CUTRUFO MAURO	C	C	
D'ALI' ANTONIO	M	M	
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	
D'AMICO NATALE		F	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F	
DANIELI FRANCO	M	M	
DANIELI PAOLO	C	C	
DANZI CORRADO	C	C	
DEBENEDETTI FRANCO	F		
DE CORATO RICCARDO	C	C	
DELL'UTRI MARCELLO	C	C	
DELOGU MARIANO	C	C	
DEL PENNINO ANTONIO		C	
DEMASI VINCENZO	C	C	
DE PAOLI ELIDIO	F	F	
DE RIGO WALTER	C	C	
DETTORI BRUNO	F	F	
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	
DINI LAMBERTO	M	M	
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	
DONATI ANNA	F	F	

Seduta N. 0409 del 04-06-2003 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	
EUFEMI MAURIZIO	C	C	
FABBRI LUIGI	C	C	
FALCIER LUCIANO	M	M	
FASOLINO GAETANO	C	C	
FASSONE ELVIO	F	F	
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	
FERRARA MARIO FRANCESCO	M	M	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	
FLAMMIA ANGELO		F	
FLORINO MICHELE	C	C	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		F	
FORLANI ALESSANDRO	C	C	
FORMISANO ANIELLO	F	F	
FORTE MICHELE	C	C	
FRANCO PAOLO	C	F	
FRANCO VITTORIA	F		
FRAU AVENTINO	C	A	
GABURRO GIUSEPPE	M	M	
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	
GASBARRI MARIO	F	F	
GENTILE ANTONIO	C	C	
GIARETTA PAOLO	F	F	
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	
GIRFATTI ANTONIO	C	C	
GIULIANO PASQUALE	C	C	
GRECO MARIO	M	M	
GRILLO LUIGI	C	C	
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	
GRUOSSO VITO	F	F	
GUASTI VITTORIO	C	C	

Seduta N. 0409 del 04-06-2003 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
GUBERT RENZO	M	M	
GUBETTI FURIO	C	C	
GUERZONI LUCIANO	F	F	
GUZZANTI PAOLO	M	C	
IANNUZZI RAFFAELE	M	M	
IERVOLINO ANTONIO	C	F	
IZZO COSIMO	C	C	
KAPPLER DOMENICO	C	C	
KOFLER ALOIS	A	A	
LABELLARTE GERARDO		R	
LA LOGGIA ENRICO	M	M	
LAURO SALVATORE	C	C	
LIGUORI ETTORE	F	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	
MAGISTRELLI MARINA	F	F	
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	
MAINARDI GUIDO	C	C	
MALAN LUCIO	C	C	
MANCINO NICOLA	F	F	
MANFREDI LUIGI	C	C	
MANIERI MARIA ROSARIA		F	
MANTICA ALFREDO	M	M	
MANUNZA IGNAZIO	C	C	
MANZELLA ANDREA	M	M	
MANZIONE ROBERTO		F	
MARANO SALVATORE	M	M	
MARINO LUIGI		F	
MARITATI ALBERTO		F	
MARTONE FRANCESCO	F	F	
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	
MELELEO SALVATORE	C	C	

Seduta N. 0409 del 04-06-2003 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	
MICHELINI RENZO	A	A	
MINARDO RICCARDO	C	C	
MODICA LUCIANO	F	F	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	
MONTI CESARINO	C	C	
MONTICONE ALBERTO		F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	
MORO FRANCESCO	C	M	
MORRA CARMELO	C	C	
MORSELLI STEFANO	C	C	
MUGNAI FRANCO	C	C	
MULAS GIUSEPPE	M	M	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F		
MUZIO ANGELO	F	F	
NESSA PASQUALE	C	C	
NIEDDU GIANNI	F		
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	
NOVI EMIDDIO	C	C	
OCCHETTO ACHILLE	F	F	
OGNIBENE LIBORIO	C	C	
PACE LODOVICO		C	
PALOMBO MARIO	C	C	
PASCARELLA GAETANO		F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	
PASQUINI GIANCARLO	F	F	
PASTORE ANDREA	C	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	
PEDRINI EGIDIO ENRICO	F	F	
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	
PELLICINI PIERO	C	C	

Seduta N. 0409 del 04-06-2003 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	
PESSINA VITTORIO	C	C	
PETERLINI OSKAR		A	
PETRINI PIERLUIGI	F	F	
PIANETTA ENRICO	C	C	
PIATTI GIANCARLO	F		
PICCIONI LORENZO	C	C	
PILONI ORNELLA	F	F	
PIROVANO ETTORE	C	C	
PIZZINATO ANTONIO	F	F	
PONTONE FRANCESCO	C	C	
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	
PROVERA FIORELLO	M	M	
RAGNO SALVATORE	C	C	
RIGHETTI FRANCO	F	F	
RIGONI ANDREA	M	M	
RIPAMONTI NATALE	F		
RIZZI ENRICO	C	C	
RONCONI MAURIZIO	C	C	
ROTONDO ANTONIO	F		
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	
SALERNO ROBERTO	C		
SALINI ROCCO	C	C	
SALZANO FRANCESCO	C	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	
SAPORITO LEARCO	M	M	
SCARABOSIO ALDO	C	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	
SCOTTI LUIGI	C	C	
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	
SESTINI GRAZIA	M	M	

Seduta N. 0409 del 04-06-2003 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	
SODANO CALOGERO	C	C	
SODANO TOMMASO	F		
SOLIANI ALBERTINA	F	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	
STANISCI ROSA	F	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	
SUDANO DOMENICO	C	C	
TAROLLI IVO	C	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	
TESSITORE FULVIO	F	F	
THALER HELGA	A	A	
TIRELLI FRANCESCO	M	M	
TOFANI ORESTE	C	C	
TOMASSINI ANTONIO	C	C	
TONINI GIORGIO	F	F	
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	
TREDESE FLAVIO	C	C	
TREMATERRA GINO	C	C	
TREU TIZIANO		F	
TUNIS GIANFRANCO	C	C	
TURCI LANFRANCO	F	F	
ULIVI ROBERTO	C	C	
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	
VEGAS GIUSEPPE	M	M	
VENTUCCI COSIMO	C	C	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	
VICINI ANTONIO		F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	
VIVIANI LUIGI	F		
VIZZINI CARLO	M	M	

Seduta N. 0409 del 04-06-2003 Pagina 9

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	
ZANOLETTI TOMASO	C	C	
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	F	
ZICCONE GUIDO	C	C	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro Interno
(Governo Berlusconi-II)
Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n.111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi (2302)
(presentato in data **04/06/03**)
C.3999 approvato dalla Camera dei deputati;

Dep. MANTINI Pierluigi
Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste (2303)
(presentato in data **04/06/03**)
C.2631 approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con ddl. nn. 2661, 2671, 2681 e 2845

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale
Sen. PASTORE Andrea
Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti
dei membri del Parlamento (2304)
(presentato in data **04/06/03**)

Sen. CAVALLARO Mario
Legge per la montagna (2305)
(presentato in data **04/06/03**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. IOANNUCCI Maria Claudia
Modifica all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di convenzioni della CONSIP Spa (2241)
previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 10ª Industria, 12ª Sanità, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **04/06/03**)

4ª Commissione permanente Difesa
Sen. MAGNALBÒ Luciano
Estensione al personale civile del Ministero della difesa dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1989, n. 193 (2261)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 11ª Lavoro
(assegnato in data **04/06/03**)

6ª Commissione permanente Finanze
Sen. SAMBIN Stanislao Alessandro
Istituzione di una zona franca nelll'area portuale di Savona (2126)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 13ª Ambiente, Giunta affari Comunita'Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **04/06/03**)

6ª Commissione permanente Finanze
Sen. GUERZONI Luciano
Applicazione dell'IVA alle tariffe riguardanti l'erogazione di gas metano per uso famigliare (2252)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 10ª Industria, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **04/06/03**)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.
Sen. CAVALLARO Mario
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato delle infrastrutture scolastiche in Italia (2224)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 8ª Lavori pubb., 13ª Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **04/06/03**)

10ª Commissione permanente Industria
Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito
Legge quadro per la disciplina delle professioni di istruttore subacqueo, di guida subacquea e per le attività di centro di immersioni e di addestramento subacqueo (2133)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz., 12ª Sanita', 13ª Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **04/06/03**)

10ª Commissione permanente Industria
Sen. GUERZONI Luciano
Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore (2251)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 8ª Lavori pubb.
(assegnato in data **04/06/03**)

11ª Commissione permanente Lavoro
Sen. SCALERA Giuseppe
Delega al Governo per l'estensione degli assegni familiari al lavoro autonomo e riduzione del costo del lavoro (2176)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze
(assegnato in data **04/06/03**)

12ª Commissione permanente Sanita'
Sen. SALZANO Francesco ed altri
Riconoscimento della pratica e dell'insegnamento dell'agopuntura (1865)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **04/06/03**)

13ª Commissione permanente Ambiente
Sen. SCALERA Giuseppe
Norme per il recupero paesistico – ambientale ed il rilancio economico dell'area dell'agro nolano e vesuviano, nonche'delega al Governo per l'adozione di incentivi alle imprese operanti nella stessa area (2198)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 10ª Industria, 11ª Lavoro, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **04/06/03**)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 21 maggio 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, recante «Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica», la relazione sull'attività svolta dal Comitato di liquidazione della società Ristrutturazione elettronica SpA (REL) nel periodo 1ª aprile 2001 – 31 dicembre 2001 *(Doc.* CXXIV, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 27 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, la prima relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi, relativa al biennio maggio 2001 – maggio 2003 *(Doc.* CXCIII, n. 1).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Veneto, con lettera in data 21 maggio 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2001 *(Doc.* CXXVIII, n. 1/3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti – Sezione Autonomie – con lettera in data 29 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione su «Pian Urban Italia 1994-1999» approvata con deliberazione n. 3 del 26 marzo 2003.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente.

Interrogazioni

PIZZINATO, BATTAFARANO, MACONI, BAIO DOSSI, PILONI, MALABARBA, PIATTI, RIPAMONTI, PAGLIARULO. – *Al ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie* Premesso che:

la Direzione italiana del Gruppo ABB, negli incontri con le parti sociali tenutisi – alla fine di maggio ed all'inizio di giugno – presso l'Associazione Industriali Lombarda, ha comunicato la modifica dei piani industriali e dei programmi produttivi degli stabilimenti italiani concordata con i sindacati nel 2002, che comporta la chiusura di stabilimenti e l'espulsione, nei prossimi 18-24 mesi, dall'attività lavorativa di 450 lavoratori;

l'attuale assetto della divisione italiana della multinazionale ABB – che attualmente ha 7.900 addetti – è frutto di molteplici ristrutturazioni intervenute negli ultimi decenni che hanno comportato il taglio di migliaia e migliaia di posti di lavoro ed attualmente ha stabilimenti in diverse province italiane;

le misure prospettate dall'azienda prevedono la chiusura dell'attività produttiva dello stabilimento di Vittuone (con la concentrazione dell'attività a Pomezia), con conseguente perdita del posto di lavoro per 234 lavoratori dell'ex Elettrocondutture trasferiti negli anni scorsi da Milano a Vittuone, che produce congiuntamente allo stabilimento situato a Pomezia interruttori e differenziali per il mercato mondiale;

proprio in queste settimane all'ABB Sace è stata assegnata, in occasione della Mostra internazionale dell'elettronica svoltasi a Milano, la targa riconoscimento Intel-Tecnologia per l'alta qualità degli interruttori scatolati, progettati e realizzati nello stabilimento ex Elettrocondutture di Vittuone;

considerati:

la cessazione della residua attività di trasformatori dello stabilimento di Pomezia, e l'avvio della costruzione di un nuovo stabilimento presso questa località con la concentrazione delle attività dell'ex Elettrocondutture;

il trasferimento dei 130 lavoratori della ex Sae con sede a Sesto San Giovanni allo stabilimento ABB-Adda di Lodi;

la costruzione di un nuovo stabilimento ABB di Lodi che dovrebbe sostituire l'attuale insediamento e presso il quale spostare l'insieme dei lavoratori di queste attività;

la ulteriore riduzione di personale nelle attività ex Mc e Metals, Carta e Marine;

la dismissione delle attività ex Dacom, Telecogen e collegate;

posto che i processi di ristrutturazione sopra descritti comportano, oltre all'espulsione dal lavoro di 450 lavoratori, una nuova mobilità per centinaia e centinaia di lavoratori da posto di lavoro ad altro luogo di lavoro, dopo che negli scorsi anni avevano già dovuto mutare professione e località di lavoro, in qualche caso, lontani decine di chilometri l'uno dall'altro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano assurdo che si chiuda uno stabilimento (ex Elettrocondutture Vittuone) proprio dopo che una Mostra internazionale ha riconosciuto e premiato l'alta qualità dei prodotti realizzati;

se non ritengano, trattandosi di una delle maggiori multinazionali, di convocare le parti al fine di rivedere il piano di ristrutturazione e salvaguardare l'occupazione;

quali misure essi intendano adottare perché la divisione ABB Italia non riduca ulteriormente i suoi organici;

quali iniziative e misure intendano adottare a tutela dell'occupazione e dei redditi di questi lavoratori.

(3-01078)

VALLONE. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

nonostante il parere sfavorevole della Conferenza dei Servizi tenutasi presso la sede della Provincia di Torino, Area Ambiente, in data 8 novembre 2002, il Consiglio Comunale di Verolengo, con Delibera consiliare del 19 Febbraio 2003, rilasciava autorizzazione alla coltivazione di una cava di inerti sita in frazione Borgo Revel del Comune in parola;

la nuova attività estrattiva andava a sorgere su un'area già pesantemente compromessa da altre due cave ubicate presso il fiume Dora Baltea ed attive sino al 2007;

la contestuale presenza di questi cantieri, con la conseguente emissione di micropolveri, l'irreversibile alterazione delle falde freatiche superficiali, l'estrema vicinanza degli abitati, nonché il conseguente impatto acustico (movimenti di mezzi pesanti sulla viabilità di accesso alla frazione) provocava – e provoca tutt'oggi – gravissimo pregiudizio alla salute della popolazione ivi residente, la quale si costituiva in Comitato di Cittadini;

in data 25 marzo 2003 il Comitato in parola presentava, *adverso* la succitata Delibera consiliare, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Ruolo Generale n. 688/2003, Prima Sezione, tutt'oggi pendente;

i *benefits* che il Comune di Verolengo ricavava in cambio dei lavori alla nuova cava erano assolutamente risibili, se paragonati ai notevoli guadagni della ditta concessionaria, Società Piemonte Scavi r.l. con sede a Crescentino, in provincia di Vercelli;

lo scorso mese di maggio alcuni ragazzi residenti nella frazione ritrovavano, in circostanze del tutto casuali, dei reperti archeologici di probabile origine romanica proprio nel sito ove sorge la nuova cava, essendo tale zona un'area notoriamente di grande rilevanza storico-archeologica (secondo taluni storiografi essa sarebbe riconducibile all'antica «*Mansione Quadratae*», fondata intorno al 146 a.C. dal console Lucio Munsio);

pedissequamente, il Comitato di Cittadini di Borgo Revel informava con tempestività del ritrovamento dei resti la competente Soprintendenza Archeologica del Piemonte la quale, tuttavia, lasciava il sito archeologico privo di recinzione, nonché i ruderi in balia di scavi clandestini o di altri reati,

si chiede di sapere:

per quale motivo la Soprintendenza Archeologica del Piemonte non abbia tempestivamente transennato il sito archeologico in questione ed impedito l'accesso, contrariamente a quanto stabilisce la procedura abitualmente tenuta in questi casi;

se le dichiarazioni rilasciate il 28 Maggio 2003 dal Responsabile della Soprintendenza Archeologica della zona di Borgo Revel, Dottor Federico Barello, a «*La Nuova Periferia*» di Chivasso, secondo le quali il cantiere sarebbe stato monitorato dalla Soprintendenza fin dal primo giorno degli scavi, corrispondano al vero;

per quale motivo la succitata Soprintendenza, nonostante il ritrovamento di resti archeologici, abbia sospeso gli scavi meccanici nel solo settore in questione, e non anche all'intera Cava di Borgo Revel;

quali provvedimenti, infine, i Ministri in indirizzo intendano adottare e quali misure intendano prendere, per quanto di loro competenza,

allo scopo di scongiurare tanto i danni alla salute dei cittadini della frazione di Borgo Revel come precisati in premessa, tanto il pregiudizio al territorio dal punto di vista paesaggistico quanto, infine, i possibili danni ai reperti archeologici derivanti dalla attività del cantiere.

(3-01079)

AGOGLIATI, CICOLANI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

le organizzazioni sindacali del settore motorizzazione hanno indetto uno sciopero il 5 maggio 2003, postulando l'astensione dalle operazioni cosiddette in conto privato (art. 19 della legge n. 870/1986) dal 6 al 31 di tale mese a causa di questioni relazionali e di cassa di previdenza e, in particolare, in virtù di un asserito storno da parte del tesoro di cinque, sei mesi di compensi 2002, anticipati a suo tempo dai richiedenti e spettanti ai funzionari ed agli operatori che le hanno svolte;

le sedute esterne presso la Tesoreria dello Stato sono sostanzialmente l'unico modo per consentire il regolare svolgimento degli esami per le patenti di guida, visti i numerosi impegni del personale della motorizzazione del normale orario d'ufficio e la notoria carenza di organico degli uffici periferici;

le scuole guida erogano anticipatamente gli oneri per le sedute esterne;

tali oneri vengono accreditati, con un ritardo di oltre un anno, agli esaminatori degli uffici provinciali DTT;

in alcune località il problema ha raggiunto punte di grande preoccupazione, come è accaduto a Sassari, dove le sedute sono state bloccate per oltre tredici mesi e tuttora le autoscuole vivono fasi alterne di astensione e ripresa delle missioni in conto privato, a causa della irregolare erogazione dei rimborsi al personale esaminatore;

tale situazione di disagio è causa di gravi danni ai cittadini e all'utenza che devono conseguire qualunque tipo di patente,

si chiede di sapere:

quale sia la situazione effettiva e quali provvedimenti si intenda assumere al fine di assicurare i suddetti servizi e una rapida assegnazione delle somme in questione.

(3-01080)

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Considerata la vigente legislazione in materia di condono;

premesso che al fine di preservare espressamente l'efficacia della definizione automatica, nel caso in cui gli importi da versare indicati in dichiarazione dovessero risultare inferiori a quelli realmente voluti a causa di errori contenuti nella dichiarazione medesima, sarebbe necessario inserire una apposita norma di tutela;

ritenuto:

che tale norma eviterebbe conseguenze ingiuste e spesso devastanti a carico del contribuente, il quale ha comunque manifestato la volontà di aderire alla sanatoria;

che si tratta di un aspetto sul quale è indispensabile riflettere e porre tempestivo rimedio, anche in considerazione della circostanza che il tempo limitato avuto a disposizione per studiare una normativa complessa, «familiarizzare» con i *software* applicativi ed effettuare i versamenti previsti non può non aver causato su scala nazionale degli errori diffusi, certamente commessi in buona fede;

che non è pensabile che il problema possa ritenersi risolto applicando la norma sull'errore scusabile contenuta nella vigente legislazione, attesa la difficoltà di definire in termini certi ed oggettivi la «scusabilità» dell'errore,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo e se non ritenga opportuno intervenire dando disposizioni agli uffici affinchè, in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta a causa di errori contenuti nella dichiarazione, venga consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio.

(3-01081)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, PASINATO, SAMBIN, CARRARA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

le imprese turistiche italiane sono sottoposte ad alcuni pesanti problemi;

il turismo nazionale, pur segnato dalle pesanti conseguenze relative al terrorismo internazionale, intende procedere all'aggiornamento del proprio patrimonio ricettizio;

fra i problemi più rilevanti esistono quelli relativi al regime dell'IVA, che grava pesantemente sul conto economico delle imprese;

risulta che gli altri Paesi turisticamente impegnati praticano, in amteria di alloggi. regimi IVA (rispetto al 10% dell'Italia) o aliquote più basse (5% il Portogallo, 5,5% la Francia, 6% l'Olanda, 7% la Spagna, 8% la Grecia);

il turismo d'affari, che al livello italiano è stimato con peso del 18% del totale, rischia di non essere competitivo con l'estero, dove spesso esiste la deducibilità anche totale dell'imposta;

accertato che la Regione Veneto, regione ad alta intensità turistica, ha più volte segnalato il problema evidenziando le difficoltà nelle quali si muovono le imprese turistiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di avviare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di:

armonizzare l'IVA, per il settore turistico, agli altri Paesi Europei, o meglio, ridurla per le spese alberghiere e di ristorazione sopportate dalle aziende che investono nel turismo congressuale;

incentivare il turismo d'affari, intervenendo sul regime IVA e sulla deducibilità dell'imposta per le spese alberghiere e di ristorazione.

(4-04668)

FALCIER, TREDESE, ARCHIUTTI, DE RIGO, MAINARDI, FAVARO, PASINATO, SAMBIN, CARRARA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali*. – Premesso che:

in Italia ogni anno sono presenti nelle stalle per allevamento circa 6 milioni di capi di bestiame (di cui circa 2 milioni solo nel Veneto), dei quali circa 4.700.000 vengono macellati con possibilità di usufruire dei premi alla macellazione;

l'impianto produttivo nazionale di carne bovina copre circa il 50% del fabbisogno nazionale ed è diverso nella metodologia produttiva dagli altri Stati Europei;

il metodo di allevamento con l'utilizzo della pianta del mais, anche in modo integrale, ha fatto sì che per l'Italia circa la metà del prodotto nazionale venga prodotto in Veneto, regione che ha assunto la massima valenza produttiva specifica nell'ambito del territorio, utilizzando circa 150.000 ettari di mais, oltre ad altri prodotti di derivazione agricola e movimentando un notevole indotto lavorativo;

nel 1999 è stata varata la riforma della PAC, nota anche come «Agenda 2000», che comporta per tutta la Comunità europea un'inversione di tendenza rispetto alla logica che aveva governato con la precedente riforma durante gli anni Novanta per le integrazioni al reddito delle aziende agricole;

la precedente normativa aveva, infatti, progressivamente escluso buona parte della zootecnia intensiva da carne dall'accesso ai premi, favorendo quei Paesi definiti «estensivi» quali Francia e Irlanda, mentre "Agenda 2000" ha riequilibrato la situazione attraverso l'introduzione tra l'altro di due nuovi interventi non vincolati al rapporto con il terreno quali: il premio supplementare (envelope) ed il premio alla macellazione;

l'introduzione di questi nuovi interventi è servita a riequilibrare la situazione a favore di Paesi, quali appunto l'Italia che, pur a fronte di un proprio impegno finanziario pari al 14% del *plafond* comunitario individuato come aiuto al reddito per la produzione di carne bovina, riceveva nel 2000 una quota di aiuti pari al 4,7% del totale comunitario;

secondo le stime della Unione europea, in considerazione dei *plafonds* fissati all'Italia, il beneficio nella nuova ripartizione dei premi doveva a regime raddoppiare, arrivando per il nostro Paese al 9,9% del totale comunitario;

i dati conosciuti dimostrano, invece, che quanto previsto non si è avverato per l'Italia perchè a fronte di un «potenziale premi» pari al

9,9% sul totale UE, solo il 50% è stato utilizzato (4,9% sul totale), come dimostrato dalle sottoindicate tabelle ricavate da varie fonti:

CAPI BOVINI RICHIESTI A PREMIO PAC

ANNO	RICHIESTI	AMMESSI	PAGATI
2000	2.172.135	1.654.059	1.623.298
2001	2.367.361	2.254.413	1.828.321

questo impianto di erogazione dei fondi comunitari, peraltro molto consistenti, sicuramente non rappresenta l'utile delle aziende, ma è comunque indispensabile per coprire i costi di produzione anticipati dagli allevatori durante tutto il periodo di allevamento dei loro bovini;

accertato che:

gli allevatori ottemperano agli obblighi loro richiesti di natura fiscale e sanitaria, quali annotazioni su registri vidimati di carico e scarico dei bovini in arrivo e in partenza, nei tempi indicati dalle normative, e che quindi non dipende da loro inadempienze la mancata erogazione dei fondi comunitari;

per i produttori zootecnici italiani tutto questo comporta in termini economici una perdita netta annua di circa 300 milioni di euro (580 miliardi di vecchie lire), rispetto ai circa 600 milioni di euro disponibili (mentre altri Paesi come l'Inghilterra sono riusciti ad utilizzare una quantità di risorse superiori a quanto loro inizialmente assegnato), a causa di domande non presentate e per premi non erogati;

è evidente che le problematiche per il mancato utilizzo dei premi non possono comunque essere ricondotte, come poteva essere ipotizzato per il 2000, solo al ritardo nell'applicazione della nuova normativa, ma ad un'eccessiva burocrazia sia nella fase di predisposizione delle domande, sia nel meccanismo di convalida ad incrocio;

la riprova dell'inefficienza di questo meccanismo sta in quanto accaduto nel 2001 e nella situazione di *caos* evidenziatasi a causa dei mancati incroci dei dati forniti dalle ASL e dai macelli all'Istituto di Teramo e all'AGEA;

risulta, infatti, che AGEA preveda per lo stesso capo bovino ben 22 campi di incrocio, ai quali si vanno a sommare i sette campi previsti dalla Banca Dati Nazionale, oltre a quelli previsti per l'identificazione anagrafica dell'azienda e del suo rappresentante, di modo che basta un mancato incrocio di un solo dato per impedire i rimborsi;

di fatto in un sistema così complicato non esiste un punto critico in particolare, ma tanti punti critici, difficili peraltro da identificare, tanto che le problematiche aziendali ricadono in diverse tipologie di anomalie;

accertato inoltre che:

la mancata corresponsione dei premi zootecnici costituisce un danno economico a totale carico delle aziende zootecniche italiane in quanto:

tali sostegni al reddito non rappresentano l'utile delle aziende, ma sono indispensabili per coprire i costi di produzione che gli allevatori anticipano, in quanto molte aziende hanno imperniato la loro attività anche sull'acquisizione degli aiuti comunitari, ristallando capi con i requisiti adatti all'acquisizione dei premi zootecnici e pagandoli, se necessario, a prezzi elevati pur di sfruttare i pascoli disponibili;

che al danno poi si aggiungerà la beffa in quanto la riforma della PAC proposta prevede l'individuazione di una quota premio aziendale calcolata sulla base storica dei premi incassati negli ultimi tre anni;

ritenendo quindi necessario:

che il Governo si adoperi direttamente, affinchè le aziende possano incassare quanto loro spetta in base alle domande presentate per gli anni 2000 e 2001, attuando se necessario una misura di sanatoria che permetta di non far perdere agli allevatori i contributi che la Comunità europea ha assegnato all'Italia;

dare soluzione alla preoccupazione legata alle liquidazioni delle integrazioni relative all'anno 2002 che, per ulteriori problemi di carattere informatico, rischiano di slittare ancora una volta dopo il 30 giugno senza possibilità in questo caso di ottenere dalla comunità una proroga adeguata per effettuare i pagamenti oltre la data prevista;

ritenendo perciò che:

sia necessario definire una procedura semplificata rispetto all'attuale che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati e, nel contempo, dare la possibilità all'allevatore di seguire direttamente lo «stato di avanzamento» delle domande dallo stesso presentate;

tutto questo potrebbe essere effettuato in tempi rapidissimi anche coinvolgendo le regioni interessate in quanto, almeno per il Veneto, l'AVEPA già si occupa degli interventi nel settore dei seminativi e dei fondi strutturali e lo stesso Dipartimento per i Servizi Veterinari conta su una banca dati pienamente operativa (CREV), in grado di sostituire ampiamente le funzioni del centro nazionale di Teramo e che può essere immediatamente certificata da un Ente terzo al fine di un suo utilizzo, come prevede la normativa comunitaria, atto ad «agevolare la gestione del premio alla macellazione»;

oltre a questo, sarebbe opportuno che i dati trasmessi dai macelli alle varie associazioni fossero inviati anche agli allevatori, come avviene già per gli attestati cartacei in modo che, in presenza di eventuali errori, l'allevatore possa collaborare ai controlli, evitando così la nascita di un'anomalia e il conseguente non incrocio del dato stesso con gli altri;

l'attuale procedura prevede che ogni dato, per percorsi diversificati, pervenga alle ASL, alla Regione, all'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dai macelli autorizzati all'AGEA, Ente preposto ai pagamenti che prima di procedere ai rimborsi deve confrontare i dati acquisiti con quelli in possesso dell'Istituto di Teramo, dando così vita ad una procedura che pare inventata per complicare la vita agli allevatori;

dovrebbe essere sufficiente, invece, per erogare il premio, come altri Stati già procedono, la certificazione dell'avvenuta macellazione, in un macello autorizzato, di un animale già in carico all'Anagrafe,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire urgentemente, tenendo conto di quanto indicato nelle premesse:

per eliminare l'attuale farraginosa ed incomprensibile procedura, permettendo l'erogazione dei premi che sono già stati o che saranno assegnati all'Italia relativamente agli anni 2000/2001/2002/2003;

utilizzando, nei modi e nelle forme che riterrà opportuno, le associazioni di categoria, come l'UNICARVE, per collaborare a individuare procedure idonee ad assicurare tempestivi rimborsi agli allevatori che ne hanno diritto.

(4-04669)

COSSIGA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le riforme istituzionali e la devoluzione e delle attività produttive.* – Per sapere se il Governo ritenga ancora, come da costante interpretazione fino al 13 maggio 1999, suo potere esclusivo la nomina dei Cavalieri del Lavoro, salvo il diritto-dovere del Presidente della Repubblica di essere informato, consigliare e mettere in guardia.

(4-04670)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permante (Finanze e tesoro):

3-01081, del senatore Costa, sull'opportunità di un intervento in materia di condono;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01080, dei senatori Agogliati e Cicolani, sullo sciopero nel settore della motorizzazione;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01078, dei senatori Pizzinato ed altri, sulla situazione del Gruppo ABB.